

- 2 DIC. 2016



2^a AREA FINANZIARIA

07 NOV. 2016

CITTÀ DI TRANI

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia Barletta - Andria - Trani

1999
KD

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 101 DEL 20 GEN 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA URBANISTICA N. 180 del 07.11.2016

OGGETTO: Definizione dei rapporti economici relativi al 2016 tra il Comune di Trani e l'AMIU SpA relativamente al Contratto di servizio *in house* dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Trani - Impegno di spesa anno 2016, terzo quadrimestre. CIG. 6856981FB6

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area *Economico-Finanziaria* ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da allegato.

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art 147bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione *Amministrazione trasparente* della pagina web istituzionale di questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE DI AREA

Vincenzo Turitto

PREMESSO:

- che con deliberazione di C.C. del Commissario Straordinario n. 6 del 22/02/2006 veniva approvata dall'Amministrazione Comunale l'articolazione dei servizi affidati all'AMIU TRANI SpA, con sede in Trani alla via Barletta n. 161, ai fini della regolamentazione dei servizi di igiene urbana per il territorio del Comune di Trani;

CONSIDERATO:

- che AMIU TRANI SpA è società unipersonale essendo l'intero capitale sociale posseduto dal Comune di Trani, che esercita sulla stessa "controllo analogo" di cui comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile;
- che la stessa società, salvo il rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, può essere affidataria in via diretta di servizi pubblici di rilevanza economica di competenza di questo Comune, ai sensi del comma 1 del ridetto art. 5 del D.Lgs. 50/2016: l'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando siano soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:
 1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
 2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
 3. nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

CONSIDERATO, ALTRESÌ:

- che l'art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo di previa iscrizione in apposito elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del medesimo comma, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*; detta iscrizione può avvenire dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;
- che, nelle more, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1 aprile 2016 n. 855), con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 3 agosto 2016, l'Autorità ha chiarito che <<... l'affidamento diretto alle società *in house* può essere effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione.>>;
- che, perciò, in un'ottica sistematica, deve ritenersi che la previsione dell'art. 192, comma 1, (secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di procedere ad effettuare affidamenti diretti all'ente strumentale), non valga a costituire, allo stato, pregiudizialità alla possibilità di effettuare affidamenti *in house*;
- che, perciò, a seguito di procedura mediante affidamento diretto c.d. "*in house*" con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29/10/15 è stato affidato ad AMIU Spa il suddetto servizio di igiene urbana ed è stato approvato il *Disciplinare tecnico di definizione del servizio, anno 2015*;
- che in data 11/11/2015 è stato stipulato il nuovo Contratto di Servizio rep.961 per l'affidamento "*in house*" dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Trani, tra il medesimo Ente e l'AMIU Spa; detto contratto ha avuto decorrenza a far tempo dal 01/01/2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno;
- che l'art. 4 (Durata dell'affidamento) del ridetto *Disciplinare tecnico* statuisce che <<... qualora allo scadere dell'affidamento non siano state completate le formalità relative al nuovo conseguente affidamento del servizio, AMIU Spa dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di definizione del nuovo affidamento. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo disciplinare.>>;